

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70

del 2.3.2004

O G G E T T O

Tribunale di Molfetta. Citazione per chiamata in causa di terzo (Comune di Molfetta) ad istanza dell'Acquedotto Pugliese Spa, già EAAP, nel giudizio instaurato dal sig. De Robertis Mauro per risarcimento danni derivati da infiltrazione di acque fognarie nell'immobile in via Immacolata n.2.

L'anno duemilaquattro, il giorno due del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 5.3.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Sig. De Robertis Mauro, con giudizio iscritto al n. R.G. 18321/03, conveniva dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta - l'Acquedotto Pugliese per il risarcimento dei danni causati da infiltrazione di acque fognarie all'immobile in proprietà sito in Molfetta alla Via Immacolata n. 2 angolo Via Paradiso n. 2, ritenendo tali fenomeni ascrivibili alla condotta fognante che corre interrata lungo la Via Pradiso, già gestita dall'EAAP, che a cagione della sua vetustà ed omessa manutenzione *ab immemorabilis* produceva una dispersione di liquami nell'ambiente circostante fino ad infiltrarsi nelle murature dell'immobile dell'attore;
- L'Acquedotto Pugliese assume di essersi costituito chiedendo il rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva dell'attore (mancando idoneo titolo di proprietà di questi dell'immobile in parola), e per carenza di legittimazione passiva della società che, in virtù del R.D. 1464/38, si riteneva solo gestore delle reti idriche e fognarie, restano le stesse di proprietà esclusiva di questa P.A. che ne risponderebbe ex art. 2051 c.c., eccezione che veniva supportata dal fatto che, con dirigenziale n. 479 del 28.10.2002 del Sett. LL.PP., il Comune di Molfetta aveva approvato il preventivo di spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione ed adeguamento del tronco di fogna nera corrente in Via Paradiso angolo Via Immacolata, con l'immediata disposizione della erogazione della somma stanziata;
- A fronte di estese deduzioni L'Acquedotto Pugliese S.p.A. chiedeva ed otteneva (decreto del Giudice del 22.01.2004) la chiamata in causa del Comune;
- Pertanto, la detta società, con atto di citazione notificato in data 23.02.2004, prot. n.16, ha chiamato in causa il Comune di Molfetta quale terzo dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta per l'udienza del **06 maggio 2004**, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della data dell'udienza di comparizione nei modi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., per ivi sentire:
- “- ribadendo anche in questa sede tutte le eccezioni sollevate in comparsa di costituzione e risposta avverso la citazione del Sig. De Robertis Mauro, voglia l'Ill.mo Giudicante, nella denegata ipotesi di soccombenza nella causa promossa dal detto sig. De Robertis e previa declaratoria di responsabilità, condannare il Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento di quanto dovuto, tenendo comunque indenne la Società convenuta dal pagamento di qualsiasi somma, dovuta a qualsiasi titolo;
- -le spese seguiranno la soccombenza ed andranno distratte in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”;
- Ritenuto che la chiamata in causa di terzo del Comune di Molfetta ad istanza dell'Acquedotto Pugliese nel giudizio iscritto al n. 18321/03 R.G., instaurato dal Sig. De Robertis Mauro, è destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto

che in diritto e che si appalesa necessaria la costituzione dell'Ente per la difesa delle ragioni del Comune stesso;

- Ritenuto a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'avv. Simona Lezza, da Bari, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Simona Lezza, con studio in Bari, alla Via Principe Amedeo n. 175, di rappresentare e difendere l'Ente, chiamato in causa quale terzo dall'Acquedotto Pugliese S.p.A., nel giudizio civile n.18321/03 R.G. dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto e spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché all'espressa dichiarazione che non vi sia in corso analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.106 del 07.03.2002).
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei mini tariffari in parcella (delibera di G.C. n. 266 del 21.04.1999) sicché le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.

